



L'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI FERTILIZZANTI

Il Decreto legislativo 29.04.2006 n. 217

a cura di:
Vittorio Ticciati
con la collaborazione di:
Mariano Alessio Verni



INDICE

3 PREMESSA

5 NORME DI ETICHETTATURA

5 GUIDA ALLE DICITURE DI ETICHETTA

- “I doppioni”
- 5 • Fertilizzanti e Concimi
- 6 • Parti Comuni
- 7 • Particolari legati alla categoria

8 ESEMPI PRATICI DI ETICHETTATURA

- 8 • Concime CE
- 9 • Organo minerale Nazionale
- 10 • Concime ad azione specifica

12 DISPOSIZIONI VARIE DI ETICHETTATURA

- 12 • Il peso netto
- 12 • Il saccone da 500 a 1000 kg
- 14 • Il fertilizzante sfuso

16 LE SANZIONI

- 19 • La sanzione per il distributore
- 21 • La pratica

22 IL FUTURO PROSSIMO

22 CASI PRATICI

- 22 • L'uso delle parentesi
- 22 • I doppioni
- 23 • Le novità

24 CONCLUSIONI

- 24 • Il ruolo della Commissione

26 ALLEGATO I: FERTILIZZANTI NAZIONALI

27 ALLEGATO II: LISTA CONCIMI CE

28 ALLEGATO III: LA COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA

Coordinamento: Vittorio Ticchiati, responsabile Compag
Collaborazione: Mariano Alessio Verni

Grafica, impaginazione e stampa: in.edit sas - Castel S. Pietro Terme (Bo)

Insero del N. 5/07 di Compag Informa
© Compag 2007

PREMESSA

In questi ultimi anni molto è cambiato nel mondo dei fertilizzanti; ci riferiamo, in particolare, alle norme di etichettatura che hanno modificato la Legge 19 ottobre 1984 n.748 che, dalla fine del 1984, regolamentava il settore. Vale a dire il Regolamento CE 13 ottobre 2003 n. 2003 e, a livello nazionale, il Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n. 217. Nondimeno il legislatore ha ritenuto di intervenire in altre sezioni del vecchio impianto normativo. Ne sono un esempio l'impianto sanzionatorio e le regole per la tracciabilità.

A differenza di quanto si possa pensare, le diciture di legge non sono argomento esclusivo del responsabile dell'immissione in commercio (il fabbricante) ma riguardano direttamente anche altri operatori della filiera.

Persino l'utilizzatore finale dovrebbe avvertire l'esigenza di saper leggere ed interpretare un'etichetta di fertilizzanti alla stessa stregua di quella di un agrofarmaco.

Gli argomenti trattati fanno riferimento ad alcuni articoli di legge ma si rammenta che solo i testi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e della Comunità Europea hanno valore legale, di conseguenza decliniamo ogni responsabilità per errori, imprecisioni oppure omissioni in cui dovessimo essere involontariamente incorsi.

Laddove ritenuto necessario il testo sarà accompagnato da box ed inserti e faremo largo uso di esempi pratici.



TROVA LA GIUSTA COMBINAZIONE CON YARA

Solo una combinazione bilanciata di nutrienti, applicati al momento giusto, permette di ottenere il massimo delle rese e la migliore qualità da ogni coltura.

Ma come decidere cosa applicare e quando? E quale fertilizzante scegliere?

Yara ha tutto quello che serve per concimare un raccolto di successo. Combinando competenze agronomiche globali ed esperienze applicate localmente, abbiamo creato una gamma completa di fertilizzanti per ottenere il meglio, dalla concimazione di fondo alla fertirrigazione e alla concimazione fogliare.

Se vuoi sapere di più su come sfruttare la gamma Yara, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito www.yara.it



Azotati



Veri Complessi



Fertigation Team



YaraVita 

NORME DI ETICHETTATURA

GUIDA ALLE DICITURE DI ETICHETTA

“I doppioni”

Il Dlgs 217/06 ha portato una grande novità attraverso l'eliminazione quasi tutti “i doppioni” (lo stesso prodotto era elencato sia tra i fertilizzanti nazionali che tra i concimi CE) che appesantivano le norme nazionali. Difatti la vecchia Legge 748/84 regolamentava sia i cosiddetti “Fertilizzanti Nazionali” sia i “Concimi CE”. Ad evitare problemi di varia natura quasi tutti i concimi CE erano stati inclusi anche tra i concimi nazionali ma, col passare del tempo e l'aggiungersi di nuovi prodotti, soprattutto tra i “nazionali”, le liste si erano oltremodo appesantite arrivando a superare i 350 prodotti con quasi un centinaio di “doppioni”.

Alla fine del 2003, il Regolamento CE 2003/03 soppiantò la parte della legge 748/84 che comprendeva i Concimi CE e, finalmente, con l'arrivo del Dlgs 217/06 si sono eliminati i doppioni che avevano finito per generare confusione.

In realtà il legislatore ha messo una di fianco all'altra le due liste ed ha lasciato solo quei “doppioni” che avevano alcune piccole differenze non certo nel nome quanto nelle dichiarazioni. Scorrendo, ad esempio, le liste degli allegati I e II è facile notare che il “Nitrato di calcio” è presente in entrambe. Se, però, andiamo a scorrere i criteri di etichettatura troviamo che tra le indicazioni facoltative del nazionale c'è il “calcio valutato come ossido di calcio” che non compare tra i requisiti del Concime CE. Pur non trattandosi di differenze sostanziali, però, il legislatore ha ritenuto di duplicare alcuni tipi onde evitare d'incorrere in ulteriori problemi.

Ci sembra opportuno chiarire cosa si intende per CONCIME CE. La classificazione dei concimi non ha nulla a che vedere con il luogo di produzione o di confezionamento degli stessi. L'appartenere o meno al gruppo dei prodotti classificabili come CONCIME CE, è esclusivamente in funzione della lista dei prodotti inclusi e regolamentati dalla norma CE 2003/03. Non occorre conoscere, ad esempio, dove sia stata prodotta l'urea né se viene confezionata in Italia piuttosto che in Russia. Se si desidera commercializzare un prodotto sul territorio Comunitario, una volta verificata la presenza del concime nella lista contenuta nel Reg. CE 2003/03, vige l'obbligo di etichettarlo come CONCIME CE, rispettando le disposizioni di legge specificatamente previste. Di contro, volendo vendere un concime organico in Italia, dobbiamo verificare se è incluso negli allegati del dlgs. 217/06, prima di etichettarlo

come CONCIME ORGANICO. Solo dalla lettura degli allegati delle norme citate, si comprenderà a quale lista appartiene un determinato tipo di fertilizzante. Ancor più specificamente, bisogna individuare il *tipo* di fertilizzante all'interno di una delle liste (in alcuni casi anche in entrambe) e, solo successivamente, individuare a quale categoria appartiene ed a quali regole di etichettatura deve soggiacere.

Fertilizzanti e Concimi

Leggendo le due liste riportate negli allegati I e II, è facile notare che i prodotti disciplinati dal Reg. 2003/03 sono esclusivamente concimi minerali, mentre il Dlgs 217/06 include anche i concimi organici ed organo-minerali, così come gli ammendanti e i correttivi, oltre ad alcune categorie particolari tra le quali gli inibitori e i biostimolanti.

In realtà non in tutte le lingue esiste la sottile distinzione tra concime e fertilizzante, in inglese, ad esempio, con il termine “fertilizer” o “fertiliser” si intendono proprio i concimi e non si deve fare l'errore di tradurre questo termine come “fertilizzante”. Per le norme italiane, al contrario, il termine fertilizzante comprende tanto i concimi (minerali, organici ed organo-minerali) quanto correttivi ed ammendanti così come tutti gli altri tipi compresi negli allegati al Dlgs 217. In pratica un concime è sempre un fertilizzante mentre quest'ultimo termine non necessariamente descrive un concime. Il principale scopo del decreto nazionale è proprio quello di regolamentare i fertilizzanti, come si evince dal titolo: “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”.

Considerando che il Reg. CE 2003/03 in alcuni punti demanda a norme nazionali, con il Dlgs 217/06 si è voluto intervenire su quei punti lasciati in sospeso proprio in attesa delle disposizioni nazionali.

Un esempio per chiarire le relazioni tra le due norme può essere l'invito rivolto agli Stati membri all'art. 6 del Reg. 2003 (Indicazioni obbligatorie): “Al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 9, gli Stati membri possono disporre che l'indicazione dei titoli di azoto, fosforo e potassio dei concimi immessi sul mercato nel loro territorio ...”; così come il riferimento specifico presente nell'art. 1 del Dlgs 217/06 (Campo di applicazione) che stabilisce: “Il presente decreto si applica ai prodotti immessi sul mercato come concimi CE definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003 ...”.

A differenza di quanto possa sembrare, però, le relazioni e le interconnessioni tra le due norme non rendono vita facile all'addetto ai lavori, sia esso un

professionista dell'etichettatura o un distributore o un utilizzatore finale.

Errori di traduzione, differenze interpretative, persino la presenza ancora di qualche doppione o il vuoto normativo in alcuni comparti, hanno creato e creano tuttora non pochi dubbi e non sempre l'etichettatura è operazione agevole.

Parti comuni

Le diciture in etichetta sono governate da regole ben precise, poco flessibili ed irte di ostacoli poco noti. La maggior parte delle sanzioni dell'ICQ (Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari) originano proprio da erronea etichettatura.

In generale un'etichetta è costituita da una parte obbligatoria e da una facoltativa oltre che da nomi commerciali e di fantasia, fotografie e disegni di varia natura ed indicazioni non assimilabili alle parti facoltative.

La regola cui attenersi scrupolosamente è quella di non trarre in inganno l'utilizzatore, persino disegni, lettere e nomi di fantasia potrebbero farlo ed è pericoloso avventurarsi in simili esperimenti. Inoltre, le diciture non debbono essere in contrasto tra loro. Ad esempio, se nella parte obbligatoria non è specificato che si tratta di prodotto a basso tenore di cloro non potrà essere dichiarato, tra le istruzioni generiche fornite sul retro del sacco, che il potassio di quel concime è da solfato; ed ancora, se il prodotto è stato classificato come azotato semplice, non potrà esservi scritto, in altre parti dell'etichetta, che contiene fosforo o potassio.

Prima di addentrarci in ulteriori particolari, è utile ricordare che gli elementi nutritivi si possono sinteticamente suddividere nelle seguenti categorie:

- elementi principali;
- elementi secondari;
- microelementi (oligoelementi)
- altre sostanze utili (es. carbonio organico).

Nei concimi (minerali, organici ed organo-minerali) contenenti elementi principali si possono dichiarare anche gli elementi secondari ed i microelementi; nei concimi a base di elementi secondari non si possono dichiarare i principali ma solo eventuali oligoelementi; allo stesso modo nei concimi a base di microelementi non possono essere dichiarati gli elementi principali ma solo gli eventuali elementi secondari. Relativamente a quest'ultima affermazione, il Reg. CE 2003/03 non è così esplicito. Ovviamente, una determinata sostanza potrà essere dichiarata in etichetta solo se supera determinate quantità minime.

Tralasciando gli elementi principali, la regola generale prevede che i livelli minimi degli elementi secondari dichiarabili sono quelli riportati nella tabella 1.

Elemento	Dichiarato come:	%
Calcio	Ossido di calcio (CaO) totale	8%
Calcio	Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	2%
Magnesio	Ossido di magnesio (MgO) - vari	2%
Zolfo	Anidride solforica (SO ₃) - vari	5%
Zolfo	Zolfo elemento (S) laddove consentito	2%
Sodio	Ossido di sodio (Na ₂ O) - vari	3%

Mentre per gli oligoelementi (microelementi) le quantità minime dichiarabili sono anche in funzione dell'impiego del concime stesso, come si nota nella tabella 2.

Relativamente ai microelementi, è opportuno ricordare che possono essere chelati e/o complessati (per il momento solo i "nazionali") e che è obbligatorio indicare l'agente chelante e/o complessate purché compreso tra quelli autorizzati dalle rispettive norme.

	Per colture di pieno campo e pascoli	Per colture ortive	Per nebulizzazione sulle piante
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	-	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

Contemporaneamente per il Dlg 217/06 sarà obbligatorio indicare l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

Gli elementi che il fabbricante intende dichiarare dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare accanto alla denominazione del tipo di fertilizzante. In pratica, sia sui concimi CE che sui fertilizzanti nazionali, gli elementi principali si indicano come: Azoto (N), Anidride fosforica (P₂O₅) ed Ossido di potassio (K₂O); i secondari ed i microelementi si dichiarano come riportato nelle tabelle 1 e 2. E' facile per il fabbricante cadere in errore, pertanto i distributori dovrebbero prestare particolare attenzione a queste diciture perché pure loro potrebbero essere perseguibili nel caso di manchevolezze ed i funzionari dell'ICQ sono sempre molto attenti a questi dettagli. Ad esempio è molto raro trovare ammendanti o correttivi che, dopo il tipo, riportano anche i simboli e i numeri degli elementi utili. Generalmente i controlli in tal senso sono meno rigorosi anche se, in ogni caso, si tratta di errore esteriore.

È anche il caso di ricordare che alcuni fertilizzanti il cui contenuto minimo in sostanze nutritive rispetta il

minimo dichiarabile, devono essere classificati come prodotti “a basso titolo” se si trovano al di sotto di una soglia prestabilita, superiore al minimo dichiarabile. Con un esempio chiariamo il concetto. La sospensione di solfato ammonico deve contenere almeno il 6% di azoto per essere commercializzata con tale nome. Se contiene una percentuale compresa tra 6 e 9,99% bisogna, in ogni caso, classificarlo come “sospensione di solfato ammonico a basso titolo”; dal 10% in su è sufficiente la dicitura “sospensione di solfato ammonico”.

Rapidamente elenchiamo una serie di prescrizioni generali che valgono per ogni categoria di fertilizzante.

Abbastanza paradossale, ad esempio, è il divieto di impiegare il termine “Fertilizzante” per indicare i prodotti disciplinati dal Dlgs 217/06 che è, invece, consentito per i Concimi CE. Anche se poco diffuse, non sono mancate sanzioni per aver chiamato un concime col termine fertilizzante.

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana. Questa regola vale per tutti i fertilizzanti (CE e nazionali) e, anche in questo caso, sono state elevate sanzioni proprio perché la lingua italiana non era compresa tra quelle presenti sull'imballo. Per il distributore dovrebbe essere facile verificare il rispetto di tale regola, anzi è bene che la faccia rispettare al suo fornitore, non solo per eventuali sanzioni, ma anche per facilitare la vendita del prodotto.

Per tutti i prodotti fertilizzanti devono essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie:

- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del fabbricante avente sede all'interno della comunità europea;
- il peso netto o il peso lordo con la tara;
- per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C; è importante sottolineare che, in etichetta, bisogna fornire anche opportune informazioni sulla sicurezza quali le temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti;
- dichiarazioni particolari connesse a norme diverse, laddove previste per legge (ad esempio: trasporto in ADR).

Particolari legati alla categoria

Come si ha modo di rilevare dalle liste dei fertilizzanti (allegati I e II), esistono molte categorie generali ma è bene sapere che, in fase di etichettatura, le indicazioni obbligatorie sono molto differenziate.

Pur avendo, per semplicità di lettura, suddiviso i **concimi CE** in quattro gruppi, l'intestazione in etichetta è ulteriormente semplificata. È obbligatorio

iniziare riportando la scritta “CONCIME CE” in lettere maiuscole, seguita semplicemente dal tipo di fertilizzante, dal contenuto di elementi nutritivi corrispondenti a quel tipo e dalle altre diciture generali comuni.

Le cose si complicano per i prodotti regolamentati dal Dlgs 217/06. La categoria dei “**Concimi Nazionali**” è suddivisa in molti gruppi, pertanto prima dell'indicazione del tipo si trova l'indicazione, sempre a lettere maiuscole, del gruppo che corrisponde ad un capitolo del Dlgs 217/06:

CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (talvolta questi capitoli vanno ulteriormente definiti).

Segue poi la denominazione del tipo di concime, conforme alla lista, cui si aggiungono, per i concimi composti, i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti.

A seguire si trovano i titoli per ciascun elemento fertilizzante così come le percentuali relative alle loro forme e/o solubilità purché prescritte negli allegati di legge. La norma prevede, addirittura, l'ordine da rispettare che è il seguente: azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅), ossido di potassio (K₂O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na₂O), anidride solforica (SO₃) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn), carbonio organico (C) e cloro (Cl).

Quando il concime contiene elementi secondari dichiarabili (tabella 1), il titolo di questi ultimi si indica, fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali. Questa norma ricalca quella dei concimi CE anche se non è sufficientemente chiaro, ad esempio, se anche la sigla deve essere indicata tra parentesi. È interessante porre particolare attenzione al/ai modo/i in cui si dichiarano i titoli medesimi. Testualmente riportiamo le specifiche di legge:

“Per i concimi contenenti elementi secondari, i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- *titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero, all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale;*
- *quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;*
- *il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale”.*

Con l'eccezione dell'ossido di calcio, tutti gli altri elementi secondari devono rispettare questi parametri che, se confusi o errati, possono portare ad una sanzione. Ad esempio se si dichiara un contenuto di MgO totale pari al 2%, non è possibile dichiarare meno dello 0,5 (1/4 di 2%) di MgO solubile in acqua; né si possono dichiarare contemporaneamente il 2% di MgO totale ed il 2% di MgO solubile in acqua.

Quando il concime contiene uno o più microelementi in quantità dichiarabili (vedi tabella 2) la denominazione del tipo è completata dall'indicazione "con microelementi" o dalla preposizione "con" seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli. Anche in questo caso la norma è chiara allorché prescrive che:

"Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- *titolo totale espresso in percentuale di peso del concime. Se è contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale;*
- *il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale;*
- *soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua".*

I concimi costituiti solo da microelementi (singoli o miscele) devono riportare in etichetta l'avvertenza "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate" e devono essere incluse le dosi e le modalità d'uso più opportune. Questa categoria di concimi deve essere commercializzata necessariamente imballata e mai alla rinfusa.

Quando un concime contiene uno o più microelementi, in etichetta deve riportare esclusivamente le dosi e le modalità d'uso e non quanto illustrato per i concimi a base di microelementi.

Rapidamente vediamo alcune regole particolari per le altre categorie dei fertilizzanti disciplinati dal Dlgs 217/06.

Sugli **ammendanti** deve esservi obbligatoriamente l'indicazione "AMMENDANTE" e sui **correttivi** l'espressione "CORRETTIVO", sempre in lettere maiuscole. Immediatamente a seguire vi deve essere la denominazione del tipo conforme alla lista riportata in allegato I e, se richiesto, i numeri indicanti i titoli degli "elementi" o delle "sostanze utili". Quindi le percentuali dei titoli relativi alle loro forma e solubilità, sempre purché prescritti negli allegati corrispondenti. Infine, prima delle parti comuni a tutti i fertilizzanti, vi posso essere altre eventuali indicazioni obbligatorie. Ad esempio per molti tipi di correttivo si

deve indicare la classe granulometrica.

L'indicazione "PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA" (maiuscolo) precede la nuova categoria così denominata. Si tratta, ad esempio, dei fertilizzanti con **inibitori**, dei ricoprenti, dei prodotti ad azione su suolo e su pianta (**biostimolanti**). Mentre per alcune di queste categorie le regole di etichettatura sono molto chiare, per altre, in particolare per gli inibitori, vi sono molte zone d'ombra.

Le regole generali seguono lo schema già visto con l'indicazione del gruppo in maiuscolo, seguita dalla denominazione del tipo, dai numeri indicanti i titoli e dalle percentuali relative alla forma e alla solubilità. Segnaliamo solo che le diciture dei biostimolanti sinora previsti sono leggermente differenti da quelle dei medesimi prodotti commercializzati come fertilizzanti.

Giungiamo, infine, ai fertilizzanti disciplinati dal Regolamento CE 2092/1991. In questo caso si deve inserire anche la dicitura "CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA" in lettere maiuscole, seguita da eventuali requisiti aggiuntivi contenuti nell'allegato di legge che disciplina tale categoria di prodotti. È obbligatorio, tra le altre cose, indicare ogni materia prima utilizzata per la formulazione di tali prodotti.

ESEMPI PRATICI DI ETICHETTATURA

Per meglio descrivere e comprendere quanto sopra sommariamente introdotto, procediamo con una rassegna di fac-simile di imballi realmente in commercio. Di ciascuno analizzeremo le diciture, evidenzieremo eventuali lati oscuri così come ne illustreremo i contenuti principali.

Abbiamo incluso un Concime CE, un organo-minerale nazionale ed un prodotto ad azione specifica. In un Box a parte illustriamo brevemente alcuni altri significativi cambiamenti.

Concime CE

Il sacco da 50 kg, a valvola, rappresentato qui di seguito, pur nella sua semplicità, racchiude alcuni interessanti spunti di riflessione.

Innanzitutto, rileviamo come l'etichetta vera e propria con le diciture obbligatorie, sia stata posta in un riquadro che la isola, appunto, dal resto delle informazioni.

Si rispetta l'uso delle lettere maiuscole così come l'impiego delle parentesi per indicare gli elementi secondari; a seguire c'è la lista delle sostanze utili con le rispettive solubilità. Peso e fabbricante concludono questa prima sezione.

La parte centrale dell'imballo è stata utilizzata per evidenziare messaggi legati al marchio ed alla qualità. Il responsabile dell'immissione sul mercato italiano compare come unico fabbricante definito

come da norme comunitarie e nazionali.

In fondo al sacco si includono: il nome commerciale e le nuove diciture che caratterizzano un prodotto a norma di Regolamento CE 2092/91 per le produzioni agricole biologiche (obbligatorie).

Alla scritta a lettere maiuscole, come abbiamo visto, si deve associare la lista delle materie prime utilizzate per la produzione del fertilizzante.

Non dimentichiamo che i sacchi da 50 kg sono disposti su bancali che consentono di leggere solo il fianco ed il fondello del sacco stesso, pertanto non si devono sottovalutare queste aree dell'imballo che sono utili sia dal punto di vista commerciale, sia come fonte d'informazioni per l'intera catena distributiva. Nel caso in esame, ad esempio, sul fianco lungo si è ritenuto di inserire il nome comune del prodotto che, come si nota, è diverso dal nome stabilito dal Reg. CE 2003/03.

Eppure non è raro imbattersi in nomi di fantasia inseriti subito dopo la dicitura "CONCIME CE".

In questo caso, al contrario, quando il prodotto è bancalizzato, si legge la dicitura "Solfato Potassico Magnesiaco" che non è corretta in termini di legge ma che è ben nota nel mondo agricolo.

Sul fianco corto, infine, vi sono alcune importanti avvertenze sia per gli operatori della filiera che per l'utilizzatore finale.

Organo minerale Nazionale

(vedi figura riportata di seguito)

E' di una categoria di fertilizzanti tipicamente italiana.

In questo gruppo di prodotti, per di più quando in forma fluida, il responsabile dell'immissione sul mercato (fabbricante) deve caratterizzare fortemente la confezione.



Il nome commerciale così come il logo aziendale occupano parte dell'etichetta. Nonostante ciò, è doveroso segnalare la necessità di includere molte altre informazioni connesse, ad esempio, alle modalità d'impiego, stoccaggio e distribuzione ed alle dosi, in funzione delle colture cui è destinato il prodotto.

Composizione:		FIMUS ENERGREEN		FIMUS ENERGREEN è un nutrimento completo che associa alla componente minerale di Azoto Fosforo e Potassio, gli aminoacidi e gli acidi umici che permettono un migliore e più rapido assorbimento di tutti i nutrienti inducendo un immediato sviluppo dell'apparato radicale dei vegetali.	
Azoto (N) totale	6,5% di cui:	CONCIME ORGANO MINERALE NPK in sospensione con microelementi 5,5-5-7+0,3(B)+0,5(Fe)+0,2(Mn)+15(C)			Somministrato da solo od in miscela con gli IDROSOLUBILI, FIMUS ENERGREEN grazie al bilanciato contenuto di macro e microelementi quali Boro, Ferro e Manganese chelati, è in grado di fornire in ogni fase di sviluppo gli elementi nutritivi in forma perfettamente assimilabile e disponibile alle colture.
Azoto (N) organico	1,5%			FIMUS ENERGREEN si somministra in fertirrigazione a partire dalle prime fasi di sviluppo fino alla maturazione delle colture. Gli acidi umici inoltre consentono il mantenimento di una buona struttura chimico fisica del terreno, prolungando la disponibilità degli elementi nutritivi nel tempo.	
Azoto (N) unico	5%			DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO in FERTIRRIGAZIONE	FRUTTIFERI E VITE KG.10-30/HA
Anidride Fosforica (P2O5) totale (solubile negli acidi minerali)	5%			DRUPACEE ACTINIDIA NOCCIOLIO KG.15-30/HA	AGRUMI ED OLIVO KG10-30/HA
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	5%			COLTURE IN SERRA KG.1-3/1000 mq	somministrare da solo od in miscela con NPK eseguire applicazioni ripetute
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua	7%			Fertilizzanti leggeri e aerodispersibili ammessi all'abbinamento nei concimi organo minerali alla soppesatura per almeno 21 giorni dagli fertilizzatori.	
Boro (B) solubile in acqua	0,3%			e-mail: bigi@bigi.it www.bigi.it	
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,5%			Il concime completamente ossalato non deve essere disperso nell'ambiente.	
Ferro (Fe) chelato EDDHA	0,5%				
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,2%			Peso netto 10 kg e	
Manganese (Mn) chelato EDTA	0,2%				
Carbonio organico di origine biologica (C)	15%				
componenti minerali (concimi CE): urea, soluzione di concime NP, acido bórico chelato di Ferro [o.o] EDDHA, chelato di manganese EDTA,					
componenti organiche: camiccio fluido in sospensione					
Intervallo di pH che garantisce la stabilità della frazione chelata da 4 a 9					
immagazzinare in luoghi freschi ed aerati ad una temperatura compresa tra i 4°C e 26°C. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Le operazioni di stoccaggio, accatastamento e movimentazione vanno eseguite con la massima cura in modo da prevenire eventuali incidenti. La responsabilità del fabbricante e di chi trasporta il prodotto in commercio, è limitata solamente alla fornitura dei prodotti controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata nell'imballaggio e venduti nell'imballaggio originale.					
Fabbricante AGITARE PRIMA DELL'USO					
BIGI Ettore & C. srl Via Bedollo nr.49 42042 FABBRICO RE tel.0522-660962-fax 0522-660336					

Quasi nulla di quello che è scritto è per caso, al contrario solo poche informazioni sono facoltative poiché proprio la tipologia del prodotto impone una serie di diciture obbligatorie che servono ad informare correttamente l'utilizzatore.

La composizione del prodotto con elementi principali ed oligoelementi, ricalca, a grandi linee, quella di tanti altri fertilizzanti.

Ovviamente è bene notare che la presenza di azoto organico e di carbonio organico di origine biologica sono tipiche della categoria.

Desideriamo, invece, soffermarci su tutte le altre voci dell'etichetta che servono, appunto, a caratterizzare il prodotto collocandolo, ad esempio, in una fascia medio-alta anche dal punto di vista qualitativo. Si tratta di una sospensione fluida da utilizzare in fertirrigazione che contiene alcuni microelementi per la cui presenza è obbligatorio indicare in etichetta uso e dosi.

Un'altra necessaria imposizione è la lista dei componenti minerali ed organici così come l'indicazione dell'intervallo di pH nel quale i microelementi chelati esplicano al meglio le loro funzioni. Segnaliamo, infine, che la presenza di un sottoprodotto di origine animale (carniccio) suggerisce di includere limitazioni al pascolo anche se il tipo di prodotto e la sua forma fisica non sono certamente indicati a tale uso.

Concime ad azione specifica (vedi figura riportata di seguito)

Come anticipato, il nuovo Decreto Legislativo non ha disciplinato in maniera corretta l'etichettatura dei concimi con inibitori della nitrificazione e/o dell'ureasi.

*Nell'allegato 6, che disciplina tale nuova categoria di prodotti, si afferma che la miscela di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti **non può** essere definita "prodotto ad azione specifica", eppure, proprio in merito agli inibitori, si consente la loro addizione ai concimi minerali.*

Il problema sembra senza soluzione: non si può chiamare un concime minerale "Prodotto ad azione specifica" ma, per far funzionare gli inibitori devono essere aggiunti proprio ad un concime minerale che contenga forme azotate da inibire.

La scelta compiuta in questo caso sembra in grado di risolvere i leciti dubbi appena esposti.

*L'intera linea dei concimi con inibitore è stata classificata come **PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA** (in maiuscolo come richiesto dal D.Lgs 217/06).*

Evitando di classificare anche il concime minerale da inibire in questa categoria, si è scelto di tenere distinta l'etichetta in due sezioni.

Nella prima si rispettano i requisiti previsti per

l'etichettatura dei prodotti ad azione specifica e nella seconda si chiarisce qual è il concime minerale consentito sul quale la/le molecola/e inibente/i esplica/ano il proprio effetto.

Certamente la scelta può sollevare qualche dubbio ma, in assenza di chiarimenti al riguardo, ci sembra un'etichetta difendibile poiché non viola alcuna norma.

Le vecchie diciture, a norma della legge 748/84, non sono più valide e gli imballi vanno smaltiti entro il 5 luglio 2007.

Tra una sanzione certa e poco difendibile ed un'ipotetica contestazione che presterebbe il fianco ad un'opposizione circostanziata, preferiamo senza dubbio la scelta qui presentata.





Com'era e com'è

La breve rassegna che segue non è certo esaustiva dei numerosi altri cambiamenti occorsi all'etichettatura dei fertilizzanti ma tenta di racchiudere, in un colpo d'occhio, alcune importanti novità.

PRIMA	DOPO
CONCIME CE NPK X-Y-Z contenente MgO	CONCIME CE NPK (MgO) X-Y-Z (W)
CONCIME MINERALE SEMPLICE Urea	NON ESISTE PIU: div enta CONCIME CE
CONCIME MINERALE COMPOSTO NPK	NON ESISTE PIU: diventa CONCIME CE
CONCIME ORGANO MINERALE NPK X-Y-Z contenente MgO	CONCIME ORGANO MINERALE NPK (MgO) X-Y-Z (W)
AMMENDANTE Resine scambiatrici di elementi	PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA Resine scambiatrici di elementi
Consentito in agricoltura biologica ai sensi della Circolare MiPAF 13 settembre 1999 n. 8	CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Per i fertilizzanti NON CE era obbligatorio riportare sia i dati del responsabile dell'immissione sul mercato sia quelli del produttore (se diverso)	Per tutti i fertilizzanti è sufficiente riportare i soli dati del fabbricante.

DISPOSIZIONI VARIE DI ETICHETTATURA

Il peso netto

Per legge ogni confezione di fertilizzante deve riportare il peso netto, generalmente espresso in kg oppure grammi, ma anche in litri e, laddove consentito, in altre forme. Ad esempio si può aggiungere l'indicazione del volume a 20°C oppure (esempio: torba) può essere sufficiente il solo volume. Nel caso di fertilizzanti fluidi, oltre all'indicazione della quantità contenuta nella confezione espressa in termini di massa (peso), si può, facoltativamente, indicare anche il volume.

Implicazioni del peso sulla prevenzione dei rischi

Il carico da 50 kg è indivisibile e, essendo superiore a 30 kg, viene considerato carico pesante. Per prendere il sacco posto più in alto in un bancale, il lavoratore andrebbe istruito in funzione dell'operazione da fare. Se si tratta di trasferire il sacco dal bancale al rimorchio di un trattore, l'operazione meno pericolosa è quella di operare la movimentazione da soli facendosi scivolare il sacco dal bancale alla spalla e, tenendo il busto quanto più eretto possibile, operare la movimentazione sino al rimorchio dove, casomai facendosi aiutare, scaricare il sacco con un movimento fluido che non pregiudichi il carico dorso-lombare. È facile capire che una sola persona è in grado di movimentare un sacco da 50 kg in sicurezza; la medesima operazione, eseguita in due, sarebbe molto più pericolosa. Infatti, quando più persone intervengono insieme per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorre che tutti i loro movimenti siano coordinati ed eseguiti contemporaneamente onde evitare che l'una o l'altra persona abbia a compiere sforzi eccessivi.

Quanto sopra illustrato serve a chiarire al datore di lavoro che le diciture sul sacco (v. box seguente) non lo sollevano dalle responsabilità previste dalle norme sulla sicurezza dei lavoratori. In pratica non basta che sul sacco da 50 kg ci sia scritto che deve essere movimentato da due persone per evitare di dare ulteriori informazioni ai lavoratori. Una più generica dicitura, tipo “l'imballo deve essere movimentato attenendosi alle norme del Dlgs 626/94”, richiamerebbe i doveri del datore di lavoro in maniera più precisa: sarà lui a stabilire in quanti e come devono movimentare il sacco. È molto più pericoloso se operano due lavoratori male istruiti piuttosto che solo uno con precisi compiti ed istruzioni dettagliate sulle operazioni da compiere.

Varie

L'imballo, oltre le diciture di legge e le eventuali norme relative alla movimentazione, può riportare altre indicazioni. Vi possono essere simboli, etichette, frasi con precisi riferimenti normativi. È importante leggere sempre tutto e comprenderne il significato.

Esempi possono essere i simboli di riciclaggio o di smaltimento che, sempre più spesso, compaiono sui sacchi in polietilene (PE) così come sulle confezioni di cartone, le etichette di pericolo ed i simboli relativi alle frasi di rischio (R) ed ai consigli di prudenza (S). In questi casi è sempre opportuno prendere visione della Scheda Dati di Sicurezza per verificare se sono previsti simboli di pericolo e quali sono le frasi connesse.

Altre diciture facoltative sono le modalità d'impiego e le dosi (talvolta anche obbligatorie), le istruzioni generiche sullo stoccaggio, la movimentazione oppure modalità d'impiego particolari. In tutti i casi è opportuno leggere con attenzione, verificare se ci sono contraddizioni evidenti o punti poco chiari che potrebbero trarre in inganno l'utilizzatore finale. È indispensabile sapere, ad esempio, che alcuni prodotti non possono essere commercializzati sfusi e che l'imballo, di conseguenza, è condizione necessaria per la vendita.

Il saccone da 500-1000 kg

In realtà le norme non fanno alcuna distinzione tra sacco e saccone in quanto si considera genericamente “imballo” il contenitore fino a 1000 kg: in tutti i casi in etichetta deve essere riportato il peso netto. Per i sacconi questa è una novità importante poiché, sino a qualche tempo fa, il peso indicato era preceduto da un “circa” che oggi non è più accettabile.

Nella pratica quotidiana i big-bag hanno un loro mercato che, nel Nord Italia, assume proporzioni sempre più consistenti arrivando anche al 90% della quota d'impiego. In tali condizioni, è evidente che anche i sacconi dovevano essere inquadrati nelle norme di confezionamento generali ed adatte a tutti gli imballi. I sacchi fino a 50 kg, infatti, hanno quasi sempre le diciture di legge stampate direttamente sull'imballo mentre i sacconi, tranne qualche caso, erano stampati solo col nome del fabbricante se non, addirittura, completamente anonimi. Il big-bag è costituito da un grande sacco interno di polietilene (comunemente detto liner) che contiene fisicamente il fertilizzante e che serve a proteggerlo dagli agenti atmosferici e da un saccone esterno di polipropilene molto robusto che serve a movimentare l'imballo. Il liner si presta ad essere sigillato con fascette o con spaghi forniti di piombo. L'involucro esterno, grazie alle bretelle, può essere caricato/scaricato ed assicura stabilità durante l'impilamento e le operazioni di svuotamento in campagna.

Le particolari ed uniche caratteristiche del saccone sono: l'etichetta ed il sistema di chiusura.

Escludendo i rari casi (ma in aumento) in cui sull'esterno del saccone in polipropilene si stampano le diciture di legge, l'etichetta viene solitamente fornita in dimensioni relativamente piccole. Fino a qualche tempo fa si preferiva inserirle nella piccola tasca trasparente di cui sono forniti quasi tutti i big-bag.

Relativamente al peso, è opportuno affrontare un aspetto generalmente trattato con superficialità ed approssimazione. Ci riferiamo alle regole dettate dai Decreti legislativi 626/94 e 242/96.

Talvolta, sulle confezioni di fertilizzanti, compare una dicitura relativa al dlgs 626/94. Ad esempio, sui sacchi da 50 kg, non è raro trovare una scritta tipo: “questa confezione deve essere movimentata manualmente da almeno due persone”. I motivi di tale dicitura vanno fatti risalire al concetto di carico pesante del citato dlgs 626/94 che, nell'allegato VI, viene stabilito in 30 kg. Al riguardo vi sono alcune precisazioni da fare. Innanzitutto è la definizione stessa di carico pesante che deve essere ulteriormente perfezionata in quanto altre norme, precedenti al dlgs 626/94, stabilivano, ad esempio per le donne, pesi inferiori (20 kg) così come per gli adolescenti. In secondo luogo il compito del datore di lavoro non è quello di dividere il peso dell'imballo (50 kg nel nostro caso) per le persone deputate al trasporto (due) e, ottenendo un peso trasportato pro-capite di 25 kg, dedurne che il carico non è più pericoloso. Lo spirito della norma è profondamente diverso e trova origine dal danno che i carichi pesanti possono causare durante la movimentazione. Ad esempio il rischio di lesioni dorso-lombari. Il Titolo V del dlgs 626/94 è dedicato proprio alla movimentazione manuale dei carichi e sono previsti ben tre articoli (47, 48 e 49). In sostanza vi si legge che il datore di lavoro deve evitare che i lavoratori movimentino carichi manualmente e che, laddove impossibile da evitare, fornisca tutte le informazioni necessarie per operare in sicurezza. Il datore di lavoro deve valutare i carichi e le condizioni di movimentazione (sicure e sane) e deve dare al lavoratore tutte le informazioni necessarie tipo il peso, il centro di gravità, le manovre di movimentazione. Associata all'informazione vi deve essere un'adeguata formazione del lavoratore: posizione da assumere, tecniche di sollevamento e trasporto, distribuzione del peso, coordinamento tra più lavoratori coinvolti nella movimentazione.

Attualmente, secondo le norme comunitarie (Reg. CE 2003/03) e nazionali (Dlgs 217/06), l'etichetta deve essere fissata al sistema di chiusura del saccone interno di polietilene. Inoltre, è necessario che il sistema di chiusura, una volta aperto, non consenta di richiudere più il saccone. La stragrande maggioranza dei sacconi presenta il liner chiuso a caramella con una fascetta (tipo quelle da elettricista) marcata che, prima di essere sigillata viene fatta passare in un foro del cartellino che riporta le diciture. Così facendo vengono soddisfatte quasi tutte le regole ad eccezione di quella che prevede che le diciture debbono essere bene in vista e chiaramente leggibili. In merito alla “leggibilità” non essendo precisata la grandezza dei caratteri né la distanza minima da cui leggere l'etichetta, ci sarebbe ben poco da segnalare, senonché un'etichetta lunga una quindicina di centimetri fissata ad una fascetta in plastica che chiude il liner interno del saccone, non può certo considerarsi “ben in vista”. D'altra parte, per i sacconi, le modalità di chiusura ed etichettatura non lasciano scelta quando si decide di impiegare un'etichetta fissata al sistema di chiusura dell'imballaggio.

Un ultimo cenno alla marcatura della fascetta (o del piombo), in quanto le norme differiscono in maniera significativa. Per il regolamento CE il sistema di chiusura deve recare il nome del *confezionatore*,

mentre per il Dlgs 217/06 deve comparire il nome del *fabbricante*. Tale disparità potrebbe creare non poche difficoltà anche a livello di distribuzione poiché vengono richieste competenze e conoscenze che esulano dai normali aspetti normativi.

In ogni caso è indispensabile che il sistema di chiusura rechi un nome o un marchio, insomma un elemento distintivo che non consenta l'apertura del liner e la successiva chiusura senza comprometterne l'integrità. Una fascetta anonima potrebbe facilmente essere sostituita per mettere, ad esempio, un cartellino diverso con la composizione di un prodotto più costoso. In caso di manomissione vi sono responsabilità dirette del distributore anche in relazione alla composizione chimica del prodotto.

Torniamo, infine, sul peso netto indicato sull'etichetta del saccone. Nella maggior parte dei casi il peso varia da 500 a 600 kg, ma può arrivare fino ad una tonnellata ed essere ancora considerato prodotto imballato. La garanzia del peso è elemento utile per semplificare le consegne. Quando il peso non era garantito, il distributore doveva commercializzare i sacconi a peso complessivo e non ad imballo. Una volta caricati sul rimorchio, ad esempio, 10 sacconi era necessario pesarli e fatturare di conseguenza, oggi non è più così e, come per la merce in bancali, è sufficiente

Dlgs 217/06: alcune definizioni specifiche

Art. 2 (definizioni). Lettera f) «*imballaggio*»: *l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non superiore ai 1000 kg; lettera g) «sfuso»: un fertilizzante non imballato.*

Allegato 8, parte I

Punto 1) *Nel caso di prodotti imballati, l'imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.*

Punto 8) *Norme per l'etichettatura - Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti le indicazioni di legge, devono essere bene in vista, indelebili e chiaramente leggibili. Le etichette devono essere fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Se il sistema di chiusura è costituito da un sigillo o da un piombo, su di esso deve figurare il nome od il contrassegno specifico del fabbricante. (Nel Regolamento CE 2003/03 per i CONCIMICE, viene richiesto il contrassegno del confezionatore).*

moltiplicare il peso netto del singolo imballo per il numero dei colli. È evidente che anche le eventuali contestazioni sul peso dovranno essere affrontate in maniera diversa dall'intera catena distributiva.

Il fertilizzante sfuso

Il prodotto non imballato si deve considerare alla rinfusa. L'affermazione non è così scontata come sembra poiché vi sono numerosi casi particolari che è opportuno evidenziare. Ricordiamo, innanzitutto, che per il prodotto sfuso le diciture di legge vanno riportate nella loro interezza nel corpo del DDT ma talvolta occorrono molti caratteri e non sempre i sistemi informatici sono adeguati a tale scopo.

Ipotizziamo, adesso, un saccone costituito dal solo involucro esterno che non è, evidentemente, chiudibile ermeticamente, come potrebbe esserlo anche un cassone di legno senza coperchio. In questo caso il contenitore potrebbe contenere anche meno di 1000 kg e, non potendo essere considerato imballo, deve essere equiparato a merce sfusa. Poiché il DDT deve riportare anche il numero di colli, in questo caso è opportuno inserire sul documento una dicitura tipo: "prodotto sfuso in (N° colli) contenitori non sigillabili".

Un altro caso particolare è quello di *piccole cisterne* di fertilizzanti liquidi da 1000 litri (quindi anche più di 1000 kg): si tratta di confezioni chiuse ermeticamente che dovrebbero essere trattate a tutti gli effetti come imballi anche se dal peso superiore ai 1000 kg. In questo caso potrebbe essere opportuno prevedere sia l'etichetta applicata all'esterno della confezione sia le diciture riportate in DDT come per lo sfuso.

È interessante segnalare, infine, che alcune categorie di fertilizzanti non possono essere commercializzate alla rinfusa, vuoi per motivi legati alla sicurezza, vuoi per ragioni correlate alla composizione chimica. Due esempi su tutti: i prodotti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto ed i concimi per l'apporto di microelementi. Nel primo caso esistono

disposizioni specifiche che impongono la fornitura agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi, ad esempio il nitrato ammonico 33% deve essere venduto in imballi certificati ADR. Relativamente ai concimi a base di microelementi, proprio in virtù delle caratteristiche di tali prodotti (bassi dosaggi, eventuale presenza di più oligoelementi, ecc.) è vietata la vendita allo stato sfuso poiché la segregazione tra i componenti annullerebbe la funzione agronomica del prodotto.

S.I.L.C.

sas di Elisabetta Ceccato

**Servizi d'
Informazione
Logistico
Commerciale**

per operatori del settore fertilizzanti all'ingrosso

Via delle Acque, 43 F.ne Piangipane 48100 RAVENNA

Tel +39 0544 419704 - Fax +39 0544 416399

www.fertilsilc.it - silcsas@libero.it

**Informazione
Qualità e Reclami
Schede Dati di Sicurezza
Logistica - Importazione
Marketing - Comunicazione
Analisi Statistiche - Ricerca
Etichettatura - Imballaggio
Consulenza Reg. CE 2003/03
Assistenza Pratiche Dlgs 217/06**

COMPO

*essenza
di vita*

Nitrophoska

COMPO

Basafert

Entec

Basfoliar

Basaplant

Floranid

Nitrophoska Gold



LE SANZIONI

Il Regolamento CE 2003/03 invitava gli Stati membri a prevedere sanzioni proporzionate all'entità della infrazione e dissuasive. In effetti la norma nazionale allora in vigore (Legge 748/84) non era mai stata adeguata in termini di entità della sanzione né prevedeva una proporzionalità tra gravità della violazione ed ammontare della multa. L'adeguamento degli importi non ha seguito le indicazioni in termini di dissuasività visto che nella maggior parte dei casi l'incremento dell'entità della sanzione non ha coperto nemmeno l'inflazione dei 22 anni trascorsi tra le due norme, tranne il caso di alcune categorie di concime per le quali sono stati introdotti criteri di proporzionalità che hanno fatto lievitare le sanzioni sino a 78.000 €, in caso di campioni gravemente irregolari per l'entità della differenza tra il contenuto dichiarato in etichetta e quello riscontrato all'analisi. In sostanza si tratta di calcolare il valore di un coefficiente di irregolarità () utilizzando formule e criteri indicati dal Dlgs 217/06 e, in base al risultato, applicare una sanzione a scaglioni crescenti all'aumentare del valore di .

Per praticità riportiamo l'intero articolo 12 con il *testo ufficiale in corsivo* e, laddove necessario, inserendo commenti esplicativi che, traendo spunto da altri articoli o altre norme, aiutino il distributore ad interpretare i singoli commi. Ricordiamo che, nella maggior parte dei casi, la sanzione realmente applicata (art. 16 L.689/81) è pari ad 1/3 del massimo se è inferiore al doppio del minimo.

Art.12 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto (dlgs 217/06) e nei suoi allegati, e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 30.000 €.

Sanzione in misura ridotta pari a 10.000 €. Il primo comma ha enormi ricadute pratiche su tutta la catena di distribuzione fertilizzanti, infatti, ricordiamo che con “immissione sul mercato” si intende la “fornitura”. **Quindi tutti i passaggi lungo la filiera sono immissioni sul mercato** e tutti gli operatori individuabili sono, pertanto, potenziali soggetti da sanzionare in caso di irregolarità. Nella pratica quotidiana, allora, è opportuno che ogni operatore, dal produttore/importatore sino all'ultimo distributore che vende all'utilizzatore finale, sia certo di commercializzare un fertilizzante incluso nel Reg. CE 2003/03, nel Dlgs

217/06 oppure, importante novità, sia etichettato come autorizzato alla vendita come fertilizzante in altri Paesi della Comunità. Tutti i prodotti non rientranti in tali categorie, possono essere venduti ma con IVA ordinaria e senza diciture che traggano in inganno. Il prodotto potrà essere definito in etichetta con frasi generiche tipo “coadiuvatore della crescita” ma non con il termine “concime” né con quello di “fertilizzante”.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:

Oltre a sottolineare ancora che le sanzioni si applicano a tutti gli operatori della filiera, segnaliamo il ripetersi della frase “salvo che il fatto costituisca reato”. In molte norme di natura amministrativa si inserisce sempre questa precisazione. In pratica significa che la sanzione amministrativa prevista potrebbe essere soverchiata da un'altra, anche penale, nel caso si configurino violazioni di reati più gravi. Nel nostro caso, ad esempio, il reato di “frode nell'esercizio del commercio” è sicuramente più grave e, laddove si dovessero riscontrare elementi di reato perseguibili penalmente (art. 515 C.P.), la sanzione amministrativa non estingue tali reati. Se il primo comma si riferiva ai fertilizzanti “non compresi”, il secondo tratta, specificamente, i fertilizzanti “non conformi” ed i punti che seguono dettagliano vari livelli di non conformità.

a) da 2.500 a 6.000 € per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, qualora la composizione non corrisponda alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste.

Sanzione in misura ridotta pari a 2.000 €. La lettera a) affronta le sanzioni legate alla “non corrispondenza” che dovesse risultare dall'analisi del fertilizzante tra contenuto reale e quanto dichiarato in etichetta. Particolare attenzione va posta nel leggere l'etichetta nella sua interezza poiché il comma specifica che la non corrispondenza può essere rilevata (e sanzionata) in merito alle indicazioni obbligatorie (es.: la % degli elementi nutritivi), a quelle facoltative previste (es.: il titolo in cloro) ed alle indicazioni

facoltative non previste (es.: una nota agronomica) anche se quest'ultimo punto può suscitare qualche dubbio applicativo.

Nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarità espresso come secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo è applicabile, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:

1) valore di *fino a - 4 (incluso): da 2.500 a 6.000 €; sanzione in misura ridotta pari a 2.000 €;*

2) valore di *compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da 5.000 a 21.000 €; riducibile a 7.000 €;*

3) valore di *compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da 6.500 a 30.000 €; riducibile a 10.000 €;*

4) valore di *inferiore a - 12: da 16.000 a 78.000 €; riducibile a 26.000 €.*

Per il calcolo del grado di irregolarità espresso come per i fertilizzanti previsti dal presente decreto si applicano al singolo campione i criteri riportati nel citato allegato 12, paragrafo c;

La seconda parte della lettera (a), in pratica, stabilisce i criteri di proporzionalità della

sanzione. Per farlo si è scelta la “percentuale di valorizzazione equivalente omnicomprendente” () che misura, in pratica, lo scostamento tra il risultato analitico e quello dichiarato in etichetta delle percentuali di alcune sostanze utili cui è stato attribuito un peso in funzione del valore.

Ad esempio un Concime CE NPK 8/24/24 che, all'analisi, dovesse risultare essere 7/23,5/23,5 ha un pari a 3,88 sanzionabile con 2.000 €; ed ancora un NP 18/46 che risulti essere 16/44 con un di -6,5 sarebbe sanzionabile con 7.000 €. Senza entrare in dettagli matematici né di valutazione di tale parametro, è il caso di dire che non si può applicare a tutti i fertilizzanti (ecco spiegata la frase “per i quali questo è applicabile”) né che i laboratori di analisi dell'ICQ decidano di calcolare sempre l' (“nel caso in cui”). L'allegato 12 stabilisce, tra l'altro, che è “gravemente irregolare” un campione con inferiore a 11,4%.

b) da 2.500 a 6.000 €, qualora le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;

Sanzione in misura ridotta pari a 2.000 €. La

IKO-HYDRO^{SRL}

Officina di produzione per conto terzi di:

Stimolanti naturali delle piante

Correttivi micro-nutrizionali

Idrosolubili in polvere

Fertilizzanti liquidi

IKO-HYDRO s.r.l. fornisce ai propri clienti formulazioni mirate a soddisfare le diverse esigenze tecniche e commerciali

IKO-HYDRO^{SRL}
FERTILIZER PRODUCTION

1ª Traversa Via Aldo Moro, 35 - 70018 Rutigliano (BA)
Tel. (+39) 080.476.87.30 - Fax (+39) 080.476.78.59

www.ikohydro.com e-mail:ufficiotecnico@ikohydro.com

lettera (b) affronta le sanzioni legate alla “non conformità” delle indicazioni, vale a dire che le diciture in etichetta sono mancanti ovvero non conformi. Un’indicazione non conforme, ad esempio, è la dichiarazione dell’ossido di calcio totale inferiore al minimo previsto (8%) o anche semplicemente la dicitura “Ossido di magnesio (SO₃) totale” dove il simbolo chimico non corrisponde al nome dell’elemento. Il caso di indicazione mancante può essere rappresentato da un Concime CE NPK dove non si segnala il contenuto di anidride fosforica.

c) da 8.000 a 21.000 €, qualora risulti che le tolleranze di cui all'allegato 7 siano state sistematicamente messe a profitto. In particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dall'allegato 12;

Sanzione in misura ridotta pari a 7.000 €. Il citato allegato 12, oltre a fornire le regole per la determinazione dell' , illustra le modalità d'accertamento per lo sfruttamento sistematico delle tolleranze da attuarsi in 24 mesi, con almeno 6 prelievi regolari per lo stesso fabbricante. In pratica, pur esistendo da molti anni, non sono mai state elevate sanzioni per lo sfruttamento delle tolleranze e crediamo che per molti anni ancora sarà così.

d) da 5.000 a 12.000 €, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante, da addebitare al fabbricante, qualora siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Resta inteso che qualora si rinvenga una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilità il fabbricante è perseguibile penalmente;

Sanzione in misura ridotta pari a 4.000 €. Questa

norma interessa in particolare i fabbricanti che devono farsi garanti del rispetto delle norme relative ai prodotti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto. L'intermediario non è perseguibile penalmente ma, in considerazione della pericolosità di tali prodotti è sempre bene vigilare.

e) da 5.000 a 10.000 €, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;

Sanzione in misura ridotta pari a 5.000 €. L'articolo cui fa riferimento la lettera e) riguarda i registri dei fabbricanti e l'iscrizione obbligatoria agli stessi.

f) da 6.000 a 12.000 €, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;

Sanzione in misura ridotta pari a 4.000 €.

g) da 2.000 a 6.000 €, nell'ipotesi di irregolarità delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;

Sanzione in misura ridotta pari a 2.000 €.

h) da 6.000 a 12.000 € se alla richiesta dell'organo di controllo si rifiuta di esibire la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, o non la conserva per almeno due anni.

Sanzione in misura ridotta pari a 4.000 €. Relativamente alle lettere f), g) e h), si tratta delle norme relative alla tracciabilità dei fertilizzanti ed ai registri sull'origine degli stessi. Tale obbligo è a carico del fabbricante.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformità alle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e purché la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.

Il comma 3 limita l'apparente genericità di quanto stabilita al comma 2. Come abbiamo visto, infatti, anche le sanzioni del comma 2 sembra siano destinate all'intera catena distributiva, in quanto si fa riferimento, nelle prime righe del paragrafo, a chiunque immette sul mercato.

Al contrario in questo punto si stabiliscono alcune limitazioni. In particolare si precisa che la sanzione per la non conformità dei requisiti intrinseci non va comminata al distributore (commerciante) che immette sul mercato fertilizzanti senza modificarli in alcun modo. Inoltre, in mancanza di una definizione chiara ed univoca, non è detto che i “requisiti intrinseci” siano esclusivamente legati alla composizione del prodotto, anzi a ben leggere il comma 3 i due termini sono uniti dalla congiunzione “o” a voler significare che requisiti intrinseci e composizione dei prodotti sono cose diverse e distinte.

È il caso di approfondire gli aspetti legati alla dicitura di “requisiti intrinseci” poiché, da essa, dipende la possibilità che il distributore sia sanzionato insieme al fabbricante. Ci viene in aiuto il Codice Civile che, all'art. 12 (Interpretazione della legge), recita: *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”*. Nel nostro caso vale a dire che se i termini utilizzati non hanno chiari riscontri nella lingua italiana, bisogna interpretare le intenzioni del legislatore. In italiano “requisito” significa: ciò che è richiesto, “intrinseco” vuol dire: che è essenziale, che appartiene ad una cosa. Pertanto il termine “requisiti intrinseci” si riferisce alle non conformità di norme richieste ed essenziali. L'interpretazione letterale del comma 3 scagiona il distributore praticamente in tutti i casi a meno che non vi siano evidenti manomissioni delle confezioni o dei sistemi di chiusura degli imballi oppure allorché sia dimostrabile la complicità del distributore stesso nel manomettere e/o alterare il fertilizzante posto in commercio. Difatti tutte le lettere del comma 2 prevedono sanzioni, o per la composizione del prodotto, o per violazione di norme richieste ed essenziali quali le indicazioni non conformi o mancanti, oppure sfruttamento delle tolleranze o, ancora, tenuta di registri e iscrizione di fabbricanti e/o fertilizzanti a particolari registri.

La sanzione per il distributore

In definitiva l'unico chiaro caso di sanzionabilità del distributore resta quello illustrato al comma 1 dell'articolo 12, relativo all'immissione in commercio di prodotti non previsti dalle norme in vigore. Difatti, il comma 3 solleva il commerciante da quanto indicato al comma 2, pertanto, se i funzionari dell'ICQ, durante

una visita ispettiva, si dovessero imbattere in un tipo di fertilizzante non compreso tra quelli del Regolamento CE 2003/03 e/o del Decreto Legislativo 217/06 né chiaramente etichettato come prodotto autorizzato dalla legislazione di un Paese della UE, sono autorizzati ad elevare sanzioni a tutti i coloro che procedono all'immissione sul mercato. Si comincia dal distributore presso cui è stata effettuata la visita, da quest'ultimo si recuperano i documenti relativi all'acquisto e, in tal modo, si individua l'anello superiore della catena, per finire al fabbricante indicato sulla confezione se diverso dai soggetti già individuati. Assimilabile a questa categoria di infrazione può essere il fertilizzante non etichettato in italiano. Non pochi disguidi sono nati allorché sono state elevate sanzioni ai commercianti/distributori per violazioni della lettera b) del comma 2. I problemi derivano da un'interpretazione del comma data da alcuni funzionari ICQ. L'errore di fondo è stato quello di interpretare le definizioni di legge non in maniera diretta e letterale bensì in modo deduttivo. In sostanza il ragionamento alla base delle sanzioni è stato il seguente: se il distributore non è sanzionabile per i requisiti intrinseci allora lo è per quelli estrinseci. Due imperfezioni sono, però, all'origine di tale premessa. Innanzitutto non si può adattare un articolo di legge andando ad interpretarne il significato per esclusione o in maniera deduttiva ma, come già evidenziato dal citato art. 12 del Codice Civile, non si possono attribuire significati diversi da quelli chiaramente palesati dalla norma stessa; in secondo luogo la contrapposizione dei termini “intrinseco estrinseco” ha motivo di essere solo nel suo significato di appartenere o meno alla natura di una cosa. Al contrario l'applicazione delle sanzioni si è fondata su uno dei concetti del termine estrinseco, allorché si interpreta come “esterno, esteriore” mentre non esiste il contrapposto significato di intrinseco come “interno, interiore”. In poche parole l'uso dell'aggettivo intrinseco nelle tante leggi in cui viene usato, non è mai stato inteso come “interno” bensì

Riassunto delle principali sanzioni

- Per l'immissione sul mercato di fertilizzanti non compresi nelle norme nazionali e/o comunitarie (CE e di Paesi Membri): da 6mila a 30mila €;
- Per fertilizzanti non conformi alle norme:
 - l'etichettatura: da 2.500 a 6.000 €;
 - la composizione: da 2.500 a 78.000 €;
 - l'omessa richiesta di iscrizione ai registri: da 5mila a 10mila €;
 - le omesse registrazioni sull'origine dei concimi: da 6mila a 12mila €;
 - le irregolarità nelle registrazioni sull'origine dei concimi: da 2mila a 6mila €;
 - il rifiuto di esibire le registrazioni sull'origine dei concimi: da 6mila a 12mila €.

Esempi di sanzioni

I casi pratici sono tanti e, a titolo di esempio, ci soffermiamo a descriverne alcuni tra i più eclatanti, realmente verificatisi, affinché chi ci legge si possa rendere conto del rischio e quali elementi dovrebbe verificare prima di accettare una consegna.

- 1) Errore in etichetta: accanto all'indicazione di una sostanza utile è stato inserito (tra parentesi) il simbolo chimico di una sostanza diversa. Ad esempio: Anidride solforica (K_2O) solubile in acqua. In realtà il simbolo (K_2O) si riferisce all'ossido di potassio, quello corretto sarebbe stato (SO_3).

Sanzione comminata: 2000 € pari ad 1/3 del massimo di quanto stabilito dall'art. 12, comma 2 lettera b) del Dlgs 217/06 (indicazioni in etichetta non conformi a quanto previsto).

Gli imballi, da quanto rilevato dai verbali di prelievo, non presentavano segni di alterazione né si è dichiarato che il commerciante fosse a conoscenza dell'eventuale manomissione.

L'Unità di competenza territoriale dell'ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) ha ritenuto che tale violazione, non riguardando i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto, poteva essere contestata anche al distributore.

Pertanto sono state elevate due differenti sanzioni a:

- responsabile dell'immissione in commercio, rilevabile dalla diciture in etichetta;
- distributore (commerciante) presso il cui punto vendita è stato eseguito l'accertamento della violazione.

- 2) Errore in etichetta: non è stato rispettato l'ordine in cui elencare le sostanze utili in etichetta. Ad esempio: Carbonio organico (C) di origine biologica dichiarato prima dell'Ossido di magnesio (MgO) totale.

Sanzione comminata: 2000 € pari ad 1/3 del massimo di quanto stabilito dall'art. 12, comma 2 lettera b) del Dlgs 217/06 (indicazioni in etichetta non conformi a quanto previsto).

Gli imballi, da quanto rilevato dai verbali di prelievo, non presentavano segni di alterazione né si è dichiarato che il commerciante fosse a conoscenza dell'eventuale non conformità.

L'ICQ di competenza ha ritenuto che tale violazione, non riguardando i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto, poteva essere contestata anche al distributore.

Pertanto sono state elevate tre differenti sanzioni a:

- responsabile dell'immissione sul mercato, rilevabile dalla diciture in etichetta;
- distributore (commerciante) presso il cui punto vendita è stato eseguito l'accertamento della violazione;
- distributore (grossista) primo acquirente del fertilizzante, rilevabile dalla documentazione (DDT e fattura) raccolta nel punto vendita dove è stato eseguito l'accertamento



FERTILIZZANTI ITALIANI NEL MONDO

www.ilsagroup.com

come “essenziale, che appartiene ad una cosa”; ne consegue che i requisiti intrinseci di un fertilizzante non sono solo le caratteristiche interiori, interne bensì quelle richieste ed essenziali come, ad esempio, la forma in cui dichiarare gli elementi fertilizzanti oppure l'ordine con cui elencarli in etichetta. Se così non fosse, il legislatore non avrebbe ritenuto necessario aggiungere nel citato comma, il termine “composizione” che è, al contrario, chiaramente un requisito interno: se intrinseco significasse interno non avrebbe senso riferirsi anche alla composizione dei prodotti che sarebbe un'inutile ripetizione.

Ciò premesso, l'interpretazione della norma che vedrebbe il distributore/commerciante sanzionabile per la non conformità dei requisiti esteriori deriva da interpretazioni assolutamente soggettive e non strettamente legate al senso letterale della norma.

La pratica

Il Dlgs 217/06 prevede un sistema sanzionatorio per il distributore, del tutto simile a quello della vecchia legge 748/84 che in questi anni è stata applicata secondo principi ben diversi da quelli enunciati nel paragrafo precedente. In passato, infatti, sono state elevate numerose sanzioni ai commercianti solo perché responsabili di aver posto in commercio fertilizzanti non etichettati a norma. Le diciture scorrette venivano ritenute requisito estrinseco non conforme e, come tali, imputabili anche al distributore oltre che al responsabile nominato in etichetta, una consuetudine che, pensiamo, gli organi di controllo vorranno conservare.

La poca chiarezza delle norme, associata alla mancanza di un'informazione corretta e di un rapporto chiaro tra fabbricante e distributore, si è tradotta quasi sempre nel pagamento della sanzione da parte anche del commerciante che si è rivalso sul fabbricante che ha, per questo motivo, pagato due volte per la stessa violazione.

Ad oggi non sembrano esistere sentenze della Corte di Cassazione in merito alle responsabilità dell'etichettatura sbagliata e, nonostante l'interpretazione di alcuni uffici dell'ICQ rimanga in sintonia con quanto fatto in passato, rimane la possibilità per i commercianti/distributori, in caso incorrano in eventuali sanzioni comminate per violazione del citato comma 2 lettera (b), di fare ricorso sulla base delle motivazioni e ragionamenti sopra esplicitati.

Come vedremo più avanti, i problemi connessi alle caratteristiche intrinseche non riguardano solo le sanzioni, pertanto riuscire a fare chiarezza, trovando degli elementi interpretativi condivisi sarebbe utile anche per altri punti controversi.

L'informazione sugli aspetti interpretativi delle norme gioca un ruolo fondamentale ed è su questo punto che l'attività associativa trova una delle proprie funzioni maggiormente qualificanti. Di contro sarebbe auspicabile una maggiore comunicazione dalla base verso la propria associazione di riferimento che potrebbe permettere una raccolta di dati in grado di supportare meglio qualsiasi azione preventiva e d'interazione con gli organi istituzionali.

IL FUTURO PROSSIMO

Oltre quanto già illustrato, vi sono altri articoli di legge che interessano da vicino i distributori. In particolare l'art.15 che concede un periodo di tempo per lo smaltimento dei fertilizzanti etichettati in conformità alla legge precedente. Bisogna, anzitutto, fare una precisazione. La nuova disciplina dei fertilizzanti non è intervenuta in alcun modo a modificare la composizione chimica dei fertilizzanti, il tipo o la concentrazione delle sostanze utili in essi contenute. Tranne lievi ritocchi, per lo più si è trattato di un adeguamento alle norme comunitarie, di una revisione delle diciture da riportare in etichetta e di una riorganizzazione dell'impianto nel suo complesso. La norma non cita in alcun modo divieti o limitazioni d'impiego da parte dell'utilizzatore finale, bensì affronta il problema dal punto di vista del produttore responsabile dell'immissione sul mercato, definito fabbricante. In particolare l'articolo 15 (Norme transitorie e finali) recita: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data". Il decreto è entrato in vigore il 5 luglio 2006, quindi il termine ultimo per smaltire i fertilizzanti prodotti e commercializzati a norma della Legge 748/84 è il 5 luglio 2007. Tale situazione si era già presentata allorché furono introdotte le norme del Regolamento CE 2003/03 che, nel caso dell'Italia, consentivano di utilizzare le diciture della Legge 748/84 fino all'11 giugno 2005. Come per la stragrande maggioranza dei fertilizzanti nazionali, anche le norme comunitarie apportarono solo lievi modifiche nell'etichettatura e, proprio per tale motivo, sino ad oggi non ci risulta siano state mai elevate sanzioni per concimi CE etichettati ancora a norma della vecchia legge nazionale, nonostante l'articolo 17 del Dlgs 217/06 sia molto chiaro e non consenta interpretazioni diverse dal significato letterale: "è abrogata la legge 19 ottobre 1984, n. 748". L'uso del termine abrogare anziché la dicitura "la legge 748/84 è sostituita dal Dlgs 217/06", lascia pochissimo spazio di manovra. Addirittura si creano vuoti normativi laddove la Legge 748 viene espressamente citata in altre leggi dello Stato. Come dicevamo, non è stata modificata la composizione dei fertilizzanti ma la casistica delle variazioni introdotte è varia e necessita di alcune distinzioni. In sostanza i casi pratici si possono ricondurre a differenti categorie di irregolarità che, ci auguriamo, verranno giudicate con proporzionati livelli di rigore.

CASI PRATICI

L'uso delle parentesi

Come il Regolamento CE 2003/2003, anche il Dlgs 217/06 ha introdotto l'uso delle parentesi per disciplinare l'etichettatura dei fertilizzanti che contengono elementi secondari. Se, prima, si utilizzava la parola "contenente" seguita dal simbolo/nome dell'elemento secondario, adesso sia i simboli che i numeri indicanti il contenuto, vanno inseriti tra parentesi dopo gli elementi nutritivi principali. In pratica il Concime Organo-minerale NPK x-y-z contenente SO_3 , diventa NPK (SO_3) x-y-z (w). Uno degli scopi attribuiti all'etichetta è quello di fornire informazioni all'utilizzatore finale, così come all'operatore della catena distributiva il cui ruolo potrebbe essere, ad esempio, quello di fornire consigli e suggerimenti in merito all'impiego dei fertilizzanti immessi sul mercato. La differenza, puramente formale, tra i due esempi sopra illustrati, ai fini dell'identificazione del prodotto è veramente minima. In entrambi i casi è chiaro che, oltre agli elementi nutritivi principali, il concime contiene anche una certa quantità di anidride solforica. Casi come questo non dovrebbero comportare sanzioni che, per la loro entità (minimo di 2000 Euro), hanno carattere veramente punitivo, in quanto la dicitura non conforme non ha lo scopo di trarre in inganno l'operatore. Ci si augura, che gli organi di controllo tengano conto di queste considerazioni, come d'arresto hanno fatto nelle verifiche sull'applicazione del Re. CE 2003/2003. Esempio analogo è il caso in cui i componenti dei concimi organo-minerali sono elencati con la vecchia classificazione: oggi esiste la categoria specifica delle matrici organiche. Bisogna ritenere che un organo-minerale per produrre il quale sia stata utilizzata torba acida non modifichi certo le sue caratteristiche se tale materia prima viene elencata come ammendante piuttosto che come matrice organica. In sostanza il criterio discriminante per decidere l'applicazione di una sanzione, in presenza di errori nella nuova etichetta, soprattutto se l'errore deriva da un refuso della vecchia metodologia, dovrebbe essere l'analisi dell'intenzione di danneggiare l'utilizzatore o di trarlo in inganno con diciture non corrette. Riteniamo che gli esempi sopra illustrati, non possano ingenerare fraintendimenti in questo senso e, di conseguenza, auspichiamo non siano oggetto di sanzione, almeno in questa prima fase di applicazione della norma.

"I doppioni"

In precedenza abbiamo analizzato i criteri che hanno portato alla semplificazione e all'eliminazione dei doppioni presenti tra i Concimi CE e quelli nazionali. In realtà c'è una precisazione importante da fare relativa alle diciture in etichetta. Per la maggior parte

dei dopplioni l'unica cosa che cambiava era l'instestazione a lettere maiuscole; l'urea, ad esempio, poteva essere etichettata come CONCIME CE oppure come CONCIME MINERALE SEMPLICE, il resto delle diciture era pressoché identico. Al contrario la categoria CONCIME MINERALE COMPOSTO differiva e differisce dai corrispondenti CONCIME CE perché, per questi ultimi, è obbligatorio riportare la scritta "ottenuto per miscelazione" se non si tratta di complessi da reazione o compattati nei quali, in ogni granulo, si rinvengono tutti gli elementi nutritivi dichiarati in etichetta.

Ritornando alla regola di buon senso sopra accennata, un concime da miscela etichettato come concime nazionale, sulla cui etichetta non è riportato il metodo di preparazione, fornisce una visione parziale e, quindi, poco chiara che può trarre in inganno ed essere giustamente sanzionata. Al contrario tutti gli altri "doppioni" andrebbero tollerati perché non generano confusioni di alcun tipo

Le novità

Il Dlgs 217/06 ha introdotto alcune nuove categorie di fertilizzanti. Alcune categorie sono state previste ma non includono, per il momento, nessun prodotto. Ad esempio l'allegato con i substrati di coltivazione è ancora vuoto anche se esiste la definizione nell'articolato di legge. Si tratta di materiali diversi dai suoli in situ ma, non esistendo per il momento nessun "tipo", non si conoscono nemmeno le caratteristiche che tali prodotti dovrebbero possedere per essere considerati fertilizzanti.

Abbiamo già accennato alle matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali che, per il momento, includono alcuni ammendanti. Questi prodotti possono essere commercializzati ancora come ammendanti, non essendoci differenze rispetto alla vecchia norma.

I prodotti ad azione specifica sono quelli che "apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico". L'allegato comprende già tre sottogruppi e, sin dalla sua introduzione, si sono incontrati non pochi problemi applicativi ed interpretativi. In questo caso il rischio legato alla sanzione è reale ma la questione è di difficile soluzione. Il buon senso dovrebbe aiutarci anche in questi esempi ma la casistica è davvero molto ampia e variabile nelle sue diverse interpretazioni.

Cerchiamo, pertanto, di procedere con ordine e di analizzare i casi pratici di errata etichettatura cui si potrebbe andare incontro.

I prodotti ad azione sui fertilizzanti sono gli **inibitori ed i ricoprenti**.

Alcuni concimi CE prevedono l'aggiunta degli inibitori e, in questo caso, non vi sono problemi se si segue l'etichettatura del Reg. CE 2003/03. Invero,

qualche dopplione c'era anche in questo caso e, seppure sia stato eliminato, persiste la possibilità d'interpretazione del funzionario ispettivo che potrà essere soggettiva e portare a sanzioni. Tutti gli altri concimi (CE e nazionali) cui possono essere aggiunti inibitori dovrebbero essere etichettati secondo la nuova norma. Purtroppo, per motivi apparentemente inspiegabili, già affrontati, nella premessa della parte dell'allegato che introduce l'intera categoria dei prodotti ad azione specifica, si esclude la possibilità di miscelare tali prodotti ad altri fertilizzanti. Inoltre, se non si può chiamare "Prodotto ad azione specifica" un concime azotato con inibitore né si può definire un ternario NPK (adesso solo concime CE) contenente inibitori, l'intera categoria di prodotti risulta "inutilizzabile" in quanto non etichettabile senza violare almeno una norma, o CE o nazionale.

Discorso molto simile vale per i concimi ricoperti che nella legge 748/84 erano autorizzati a ricoprire, ad esempio NPK granulari. Oggi non esistono più gli NPK nazionali e non si possono chiamare Concime CE gli NPK ricoperti.

I prodotti ad azione su suolo e quelli ad azione su pianta erano, precedentemente, inseriti nelle categorie di "ammendanti e correttivi diversi" e "concimi organici". Crediamo che tale vecchia classificazione sia peggiore rispetto alla nuova e che, di conseguenza, non ingannando né fuorviando l'utilizzatore finale, non dovrebbero scattare sanzioni in merito alle vecchie diciture.

Piuttosto c'è da fare un'altra considerazione di più ampia portata. La nuova classificazione prevede la nascita della categoria dei "Biostimolanti" che rappresentano una piacevole novità nel panorama dei fertilizzanti. Sino ad oggi il termine era stato abusato e, molto spesso, utilizzato per definire una moltitudine di prodotti le cui proprietà fertilizzanti avrebbero dovuto essere verificate con attenzione. In sostanza capita che diversi prodotti, non classificabili come fertilizzanti, siano comunque commercializzati e, sulla confezione, riportino a chiare lettere la definizione "biostimolanti". Dal 5 luglio 2007 tale termine sarà ad uso esclusivo dei fertilizzanti "prodotti ad azione specifica" che agiscono a livello della pianta. Per il momento ne sono previsti solo due tipi ma, in futuro, riteniamo se ne aggiungeranno molti altri.

Se il termine "biostimolanti" potrà essere utilizzato solo per questi prodotti che, in quanto fertilizzanti godranno dell'IVA agevolata, resta da capire cosa accadrà a quella miriade di prodotti commercializzati con IVA al 20% ma con la scritta "biostimolante" sulla confezione. Trascorso un adeguato periodo di rodaggio, anche a questi prodotti dovrebbero essere applicate le sanzioni previste per i prodotti classificati come "biostimolanti" che non rispettano i dettami del Dlgs 217/06.

CONCLUSIONI

L'adozione del Dlgs 217/06 ha comportato una profonda revisione del quadro regolamentare del settore dei fertilizzanti. Come abbiamo visto non si tratta certo di novità riguardanti la composizione dei singoli prodotti, bensì di nuove forme di etichettatura, classificazione dei prodotti ed altre procedure che non hanno importanza diretta per il settore commerciale.

La nuova norma deve essere salutata con soddisfazione in quanto ammodernata e disciplina il settore, attraverso la revisione di alcuni punti importanti della vecchia normativa. La chiarezza, infatti, è alla base della qualità del contributo che i vari soggetti della catena distributiva possono dare alla realizzazione del servizio per l'utilizzatore finale.

È, altresì, importante che le nuove regole siano applicabili e, prima ancora, comprensibili. Purtroppo abbiamo già analizzato alcuni punti che non rispecchiano totalmente questi principi.

Il ruolo della Commissione

Esiste una Commissione tecnico-consultiva introdotta e disciplinata dal Dlgs 217/06 (vedi allegato III) le cui competenze sono state modificate, in maniera anche sostanziale, rispetto a quanto codificato dalla vecchia legge 748/84. In particolare dobbiamo sottolineare la maggiore autonomia del MiPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) che può inserire nuovi fertilizzanti e modificare gli allegati previo parere della Commissione e senza alcuna concertazione con altri ministeri. D'altra parte i rappresentanti dei numerosi Ministeri interessati (Attività produttive, Salute, Economia, Ambiente) sono già presenti in Commissione e, di conseguenza, il parere della Commissione include il punto di vista dei Ministeri coinvolti. Ne consegue che, per modificare gli allegati del Dlgs, è sufficiente un decreto del MiPAAF. Una semplificazione di non poco conto.

Il nuovo impianto, tra l'altro, ha inserito buona parte delle informazioni proprio negli allegati, lasciando all'articolato iniziale il compito di inquadrare gli aspetti generali della materia.

Come è facile intuire, il ruolo della Commissione è determinante in quanto si tratta dell'unico organismo tecnico di cui si avvale il MiPAAF, mentre il compito della Commissione diventa, di fatto, non tanto quello di fornire semplicemente un parere, quanto quello di intervenire praticamente sugli allegati del Dlgs.

Grazie alla sua ampia rappresentatività, la Commissione costituisce la sede migliore e più adeguata per affrontare i problemi pratici derivanti dalle norme del Dlgs 217/06 è proprio la Commissione tecnico-consultiva.

Ci auguriamo che, al più presto, vengano definiti criteri applicativi o che venga "messa mano" agli allegati più controversi così come riteniamo sia opportuno procedere alla correzione ed all'eliminazione dei numerosissimi errori (di stampa, di impaginazione, di copia-incolla, ecc.) presenti nel decreto legislativo. Certamente la Commissione ha competenze e ruoli idonei a svolgere anche tale attività. Bisogna, però, agire in fretta e con attenzione, creando le condizioni per la massima condivisione delle decisioni che verranno prese.

Si deve intervenire con decisione e consapevolezza con un occhio alla pratica quotidiana ed un altro alle ricadute applicative, sia in relazione all'etichettatura sia per quanto concerne gli aspetti legati alle sanzioni.

Desideriamo sottolineare l'importanza che l'applicazione della norma in una prima fase non debba perseguire degli obiettivi punitivi ma informativi perché una linea rigida ed intransigente non andrebbe a punire solo gli operatori che, in maniera continuativa, vivono ai margini della legalità, bensì la maggior parte dei responsabili dell'immissione sul mercato che hanno bisogno di un breve periodo di tempo per assimilare le nuove disposizioni.

Tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria devono lavorare affinché le istituzioni abbiano a cuore, innanzitutto, gli interessi degli utilizzatori finali.

Abbiamo già rimarcato che alcune differenze tra le nuove e le vecchie modalità di etichettatura non causano alcun problema agli agricoltori; in quanto non cambia il contenuto delle informazioni ma solamente la forma in cui vengono fornite, senza trarre in inganno né generare dubbi nel consumatore.

Altre volte la differenza è tale da poter realmente distorcere le indicazioni fornite in etichetta e, in questo caso, sarà opportuno agire con fermezza ma in maniera mirata.

Splendor®

La giocata vincente



Nutrizione
kg.1 **CONCIME FOGLIARE**

Splendor®

Consigliato:
frutticoltura,
viticoltura,
orticoltura.

Sariaf Gowan
affidabilità in agricoltura

FISIOATTIVATORE FOGLIARE

- **Previene le clorosi.**
- **Nutre le produzioni.**
- **Stimola la qualità.**
- **... fa splendere le rese!**

Sariaf Gowan®
l'affidabilità in agricoltura

SARIAF GOWAN S.p.A.
Via Morgagni 68 · Faenza (RA)
Tel. 0546 629911 · Fax 0546 623943
e-mail: sariafgowan@sariafgowan.it · www.sariafgowan.it

Una gamma completa per un'agricoltura moderna, professionale e competitiva

Allegato I: FERTILIZZANTI “NAZIONALI”

CONCIMI NAZIONALI

Nitrato di calcio
Solfato ammonico
Sali misti azotati Sfridi azotati
Ossammide
UreaCalcionitrato
Perfosfato semplice
Perfosfato concentrato
Perfosfato d'ossa
Fosforite macinata
Sali misti fosfatici Sfridi fosfatici
Perfosfato minerale triplo umato
Cloruro di potassio ottenuto per via chimica
Sale potassico B.T.C. (a basso tenore di cloruri)
Sali misti potassici
Sfridi potassici
Ammoniaca anidra
Soluzioni ammoniacali
Sospensione di solfato ammonico
Soluzione di tiosolfato di ammonio
Acido fosforico
Soluzione di sali potassici B.T.C. (a basso tenore di cloruri)
Soluzione di cloruro di potassio
Soluzione di tiosolfato di potassio
Nitrato potassico
Concime a matrice vetrosa
Pennone
Cornunghia torrefatta
Cornunghia naturale
Pelli e crini (Pellicino o pellicini)
Pellicino integrato
Cuoiaitoli
Cuoio torrefatto
Crisalidi
Sangue secco
Farina di carne (Carniccio)
Panelli
Borlanda essiccata
Borlanda vitivinicola essiccata
Cascami di lana
Miscela di concimi organici azotati
Epitelio animale idrolizzato
Letame essiccato
Cuoio e pelli idrolizzati
Concime organico azotato di origine vegetale e animale
Estratto di alghe in forma solida
Borlanda fluida
Borlanda vitivinicola fluida
Carniccio fluido in sospensione
Sangue fluido
Epitelio animale idrolizzato fluido
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune
Concimi organici NP
Guano
Farina di pesce
Farina d'ossa
Farina d'ossa degelatinate
Ruffetto d'ossa
Concime d'ossa
Pollina essiccata
Miscela di concimi organici NP
Residui di macellazione idrolizzati
Letame suino essiccato
Concime organico NP di origine vegetale e animale
Biomasse da miceli
Concime organominerale azotato
Concime organominerale azotato in sospensione
Concime organominerale NP
Concime organominerale NP in sospensione
Concime organominerale NK
Concime organominerale NK in sospensione
Concime organominerale NPK
Concime organominerale NPK in sospensione

Complesso di calcio Complesso di magnesio
Borato di potassio
Complesso di rame
Ligninsolfonato di ferro Complesso del ferro
Complesso di ferro
Concime a base di ferro complessato con amminoacidi e peptidi
Complesso di manganese
Complesso di zinco
Miscela di microelementi solida
Miscela di microelementi fluida

AMMENDANTI

Letame
Letame artificiale
Ammendante vegetale semplice non compostato
Ammendante compostato verde
Ammendante compostato misto
Ammendante torboso composto
Torba acida
Torba neutra
Torba umificata
Leonardite
Estratti umici
Vermicompost da letame
Ammendante animale idrolizzato
Umami solubili
Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive
Lignite

CORRETTIVI

Correttivo calcareo
Marna
Correttivo calcareomagnesiaco
Dolomite
Calce agricola viva
Calce agricola spenta
Calce viva magnesiaca
Calce spenta magnesiaca
Ceneri di calce
Ceneri di calce magnesiaca
Calce di defecazione
Gesso agricolo
Anidrite
Gesso cotto
Solfato di calcio precipitato
Sospensione di calcare
Solfato di magnesio per uso agricolo
Ossido di magnesio
Soluzione di cloruro di calcio
Soluzioni miste di sali di calcio e di magnesio
Gesso di defecazione
Carbonato di calcio di defecazione
Solfato ferroso per uso agricolo
Correttivo calcico solfomagnesiaco
Zolfo per uso agricolo
Pirite per uso agricolo
Sospensione di zolfo in acqua

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

3,4 Dimetilpirazolofosfato
DCD
Prodotto costituito da DCD e idrochinone nel rapporto 3:1
Poligen W3 (polimero etilenacrilico)
Resina sintetica insolubile a scambio ionico
Resine scambiatrici di elementi
Poliacrilammide anionica
Poliacrilammide anionica in soluzione acquosa
Amido plastificato complessato con poliestere
Inoculo di funghi micorrizi
Idrolizzato proteico di erba medica (biostimolante)
Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido) (biostimolante)

Allegato II: LISTA CONCIMI CE

Concimi minerali semplici per l'apporto di elementi nutritivi principali

Nitrato di calcio (nitrato di calce)
Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato di calce e di magnesio)
Nitrato di magnesio
Nitrato di sodio (di soda)
Nitrato del Cile
Calciocianamide
Calciocianamide nitrata
Solfato ammonico
Nitrato ammonico, nitrato ammonico calcareo
Solfonitrato d'ammonio
Solfonitrato di magnesio
Stickstoff-magnesia
Urea
Crotonilidendiurea
Isobutilidendiurea
Urea formaldeide
Concime azotato contenente crotonilidendiurea
Concime azotato contenente isobutilidendiurea
Concime azotato contenente urea formaldeide
Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)
Solfonitrato d'ammonio con inibitori della nitrificazione (diciandiammide)
Urea-ammonio solfato
Scorie di defosforazione: Fosfati Thomas Scorie Thomas
Perfosfato semplice
Perfosfato concentrato
Perfosfato triplo
Fosfato naturale parzialmente solubile
Fosfato precipitato bicalcico diidrato
Fosfato termico
Fosfato alluminocalcico
Fosfato naturale tenero
Sale grezzo di potassio
Sale grezzo di potassio arricchito
Cloruro di potassio
Cloruro di potassio contenente sali di magnesio
Solfato di potassio
Solfato di potassio contenente sale di magnesio
Kieserite con solfato di potassio
Concimi NPK
Concime NPK contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide (secondo i casi).
Concimi NP
Concime NP contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide (secondo i casi)
Concimi NK
Concime NK contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide (secondo i casi).
Concimi PK

Concimi fluidi minerali

Soluzione di concime azotato
Soluzione di nitrato ammonico e urea
Soluzione di nitrato di calcio
Soluzione di nitrato di magnesio
Sospensione di nitrato di calcio
Soluzione di concime azotato con urea formaldeide
Sospensione di concime azotato con urea formaldeide
Soluzione di concime NPK
Sospensione di concime NPK
Soluzione di concimi NP
Sospensione di concimi NP
Soluzione di concimi NK
Sospensione di concime NK
Soluzione di concimi PK
Sospensione di concime PK

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari

Solfato di calcio
Soluzione di cloruro di calcio

Zolfo elementare
Kieserite
Solfato di magnesio
Soluzione di solfato di magnesio
Idrossido di magnesio
Sospensione d'idrossido di magnesio
Soluzione di cloruro di magnesio

Concimi minerali per l'apporto di microelementi

Acido bórico
Borato di sodio
Borato di calcio
Boro etanolamina
Concime borato in soluzione
Concime borato in sospensione
Sale di cobalto
Chelato di cobalto
Soluzione di concime al cobalto
Sale di rame
Ossido di rame
Idrossido di rame
Chelato di rame
Concime a base di rame
Soluzione di concime a base di rame
Ossicloruro di rame
Ossicloruro di rame in sospensione
Sale di ferro
Chelato di ferro
Soluzione di concime a base di ferro
Sale di manganese
Chelato di manganese
Ossido di manganese
Concime a base di manganese
Soluzione di concime a base di manganese
Molibdato di sodio
Molibdato d'ammonio
Concime a base di molibdeno
Soluzione di concime a base di molibdeno
Sale di zinco
Chelato di zinco
Ossido di zinco
Concime a base di zinco
Miscele solide o fluide di microelementi

Allegato III: LA COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA

I rappresentanti di vari Ministeri, delle associazioni di categoria, di istituzioni e del mondo accademico costituiscono la commissione istituita dal Dlgs 217. Si tratta di 26 componenti che si riuniscono presso il MiPAAF con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale; un'altra importante competenza riguarda le modifiche da apportare agli allegati della legge: in questo caso la commissione è sufficiente da il proprio parere al MiPAAF che potrà, ad esempio, inserire nuovi fertilizzanti senza interpellare altri Ministeri come accadeva in passato. Pur mancando ancora 8 membri, la commissione (vedi box) può già regolarmente lavorare poiché sono sufficienti 14 componenti per operare. Oltre quanto già illustrato, uno dei compiti della commissione è anche quello di assistere il MiPAAF allorché si provvede ad iscrivere le aziende ed i prodotti rispettivamente nel registro dei fabbricanti e nel registro dei fertilizzanti. Più specificamente, l'articolo 8 del Dlgs 217, al comma 3, recita: "Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti". Invero non è molto chiaro né quale sia il compito del Ministero che "provvede" né in cosa si traduca l'attività della commissione che deve essere "sentita". Eppure questi argomenti sono di vitale importanza sia per i risvolti pratici legati alla gestione dei Registri sia per gli aspetti economici legati alle sanzioni che vedremo più avanti. Ci auguriamo che sin dalle prime riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni coinvolte direttamente (produttori, importatori, distributori) così come gli esponenti del mondo della produzione agricola, chiariscano in maniera definitiva ruoli e competenze al fine di velocizzare l'attività della commissione e di rendere il loro lavoro praticamente fruibile dagli interessati.

1. Presidente Direttore Generale della Direzione generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari - (Laura Marisa La Torre);
2. Vice Presidente Dirigente dell'Ufficio QPA VIII (Maurizio Desantis);

3. Giacomo Gagliano (ICQ);
4. Michele Scarangella (ICQ);
5. Franco De Giglio (Ministero dello Sviluppo Economico)
6. Giuseppe Di Masi (Ministero dello Sviluppo Economico)
7. Claudia Maddaluno - (Ministero della Salute)
8. Fabrizio Apruzzese - (Ministero dell'Economia e della Finanze)
9. Angela Spagnoletti - (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
10. Nicola Violante (Istituto Superiore di Sanità);
11. Roberto Sannino (APAT)
12. Narciso Salvo di Pietraganzili (Produttori/Assofertilizzanti);
13. Pier Luigi Graziano (Produttori/Unionchimica);
14. Massimo Centemero (Produttori/Consorzio Italiano Compostatori);
15. Donato Rotundo (Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana);
16. Francesco Maria Ciancaleoni (Coldiretti);
17. Andrea Satanassi (Confederazione Italiana Agricoltori);
18. Luigi Petralli (Commercianti/Compag);
19. Claudio Capobianco (Importatori/Assofertilizzanti);

In qualità di esperti:

20. Paolo Sequi (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura);
21. Claudio Ciavatta (Università di Bologna);
22. Carlo Grignani (Università di Torino);
23. Marco Nuti (Università di Pisa);
24. Paolo Parisini (Università di Bologna).

Segretario - Domenico Strazzulla (Mipaaf)

NON ANCORA DESIGNATI:

- UN RAPPRESENTANTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
- UN RAPPRESENTANTE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI.

Acido Umico Chimiberg: Un "cuore pulsante"

nei prodotti per la nutrizione specialistica delle piante



- ◆ Nutrigizer 60+2E
- ◆ Fertigizer 55+2E
- ◆ Powergizer 50+2E
- ◆ Fosfogizer 65+2E
- ◆ Fertistar ZM+3E
- ◆ Sinergizer 15
- ◆ Energizer Combi

preparati con cura

CHIMIBERG
www.chimiberg.com

50 ANNI
di navigata esperienza

CHIMIBERG
Divisione Agricoltura di Dicochim S.p.A.
24061 Albano S. Alessandro (BG) -
Via Tonale, 15 -
Tel. 035 581120 - Fax 035 581357 -
e-mail: info@chimiberg.com